

Società Canottieri Orbetello

STATUTO

I) Costituzione e scopo della Associazione

ART. 1° - Dal 4 aprile del 1953 si è costituita, con sede in Orbetello, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Società Canottieri Orbetello" che ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica dello sport dilettantistico, nei settori del canottaggio, della canoa, della vela, del nuoto e della pesca sportiva.

A tal fine essa promuove le iniziative e svolge le attività di istruzione, propagandistiche, culturali, aggregative dei propri associati, educative e agonistiche relative alla pratica dei suddetti sports a livello dilettantistico secondo le norme dettate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali delle quali accetta Statuti e Regolamenti.

È escluso dagli intenti dell'Associazione ogni fine di lucro, con obbligo di reinvestimento nell'attività sportiva di eventuali utili di gestione.

L'Associazione si mantiene completamente estranea a questioni ed attività di carattere politico, religioso e razziale. L'Associazione si prefigge altresì lo scopo di osservare e fare osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali aderisce, le deliberazioni e decisioni dei loro organi, nonché la normativa CONI ed altresì di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle dette Federazioni e delle altre associazioni ad esse affiliate e provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto ad esse associazioni ed alle altre Società ad esse affiliate e questo anche in ogni caso di cessazione di appartenenza ad esse.

In particolare, l'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.V., della F.I.C., della F.I.C.K e di tutte le altre Federazioni Sportive alle quali aderirà.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione stessa ad altra associazione che svolga attività analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

II) Dei Soci e della quota Sociale

Art. 2° - Ogni persona fisica, senza alcuna distinzione di razza, sesso confessione religiosa che condivida gli scopi dell'Associazione e che intenda partecipare all'attività sociale in modo effettivo e continuativo, potrà associarsi con uguali modalità e ad ogni associato sono attribuiti pari doveri e diritti.

Le categorie dei Soci sono così distinte:

Ordinario, Aggregato, Collaboratore ed Onorario.

Il Socio Ordinario può usufruire dei servizi posti in essere dall'Associazione previa preventiva richiesta al Segretario o ad un suo coadiutore.

Il Socio Aggregato si configura o come parente del Socio Ordinario (marito, moglie, figli) e potrà usufruire dei servizi sociali al pari di quest'ultimo, o come tesserato, allievo, cadetto o juniores delle discipline sportive di appartenenza.

Il Socio Collaboratore è colui che per tutto l'anno o, comunque ogni volta che gli venga richiesto, presta la propria opera a favore dell'Associazione gratuitamente.

Soci Onorari sono coloro che, per la loro personalità e per il loro impegno all'interno dell'Associazione, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita e alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi.

Ogni associato di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi della Associazione. È esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il Socio ha diritto a partecipare a tutte le manifestazioni della vita sociale, può rivestire e può essere liberamente eletto a qualunque carica sociale ed essere investito di mandati di rappresentanza della Associazione, far parte di speciali giurie e commissioni, sempre che sia allo scopo delegato.

Il Consiglio Direttivo fissa, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la quota associativa di ingresso e la quota associativa annuale di ciascun associato, la quale dovrà essere versata all'Associazione, dietro preventiva comunicazione scritta, entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, non è rivalutabile in alcun modo.

Il Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti sportivi nell'ambito dilettantistico od organizzativi, potrà nominare soci onorari, i quali avranno diritti e doveri pari agli altri soci, ma saranno esentati dal versamento della tassa di prima iscrizione.

I familiari legati da vincolo di parentela retta o da vincolo di coniugio con il socio potranno usufruire delle strutture sociali al pari del socio quali "aggregati".

L'Associazione accetta la collaborazione gratuita di tutti coloro, anche non soci, che durante il periodo dell'anno od in occasione di manifestazioni sportive prestino volontariamente e gratuitamente la propria attività a favore dell'Associazione. In considerazione di questo, il Consiglio direttivo potrà ammetterli ad usufruire delle strutture sociali senza pagamento di quota, quali "collaboratori".

III) Ammissione di Soci

Art. 3° - Per far parte dell'associazione occorre farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare e osservare tutte le clausole del presente Statuto e dei regolamenti Sociali.

Art. 4° - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, esaminata la domanda, provvederà all'ammissione o al motivato rigetto della domanda.

Potrà essere respinta la domanda di adesione di chi non condivida lo spirito e le finalità dell'Associazione e di chi si trovi o si sia trovato, anche il altre Associazioni sportive, in uno dei casi di indegnità di cui in appresso.

L'Associazione ed i suoi soci tesserati a Federazioni sportive sono impegnati ed obbligati a non adire le autorità che non siano quelle federali di rispettivo tesseramento per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito di quelle della F.I.V. della F.I.C., della F.I.C.K. e delle altre Federazioni Sportive cui aderisce l'Associazione.

IV) Esclusione e dimissioni dei Soci

Art. 5° - Il Consiglio Direttivo potrà escludere il Socio che, con il suo comportamento contrario alle finalità ed allo spirito che anima l'Associazione, secondo quanto in appresso previsto, si sia reso indegno di appartenere all'Associazione medesima.

Art. 6° - Il Socio moroso che ha fatto trascorrere l'anno sociale senza regolare la sua posizione finanziaria nei confronti dell'Associazione è, di diritto, considerato dimissionario.

Art. 7° - Si rende indegno di appartenere all'Associazione e deve essere espulso in conformità a quanto sopra:

- a) chi coscientemente nuoce o tenta di nuocere al decoro, allo sviluppo, al buon andamento di essa ed alla vita dell'Associazione, e particolarmente, colui che commette atti disonorevoli e immorali, sia come cittadino che come socio;
- b) danneggia materialmente e moralmente un Consocio nell'ambito delle attività sociali;
- c) tiene una condotta incivile ed ineducata;
- d) commette atti di insubordinazione verso le autorità sociali;
- e) danneggia per colposa trascuratezza il materiale sociale;
- f) abbandona il suo posto in un equipaggio senza giustificato motivo, dopo di avere accettato di farne parte o sia causa, con il suo contegno volontariamente colpevole, del difettoso andamento dell'equipaggio stesso.

V) Cariche sociali

Art. 8° - L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da nove consiglieri, eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio, nel suo ambito, provvederà ad attribuire le seguenti cariche:

Presidente;

due Vice Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

tre Direttori Sportivi.

Essi vengono liberamente eletti tra gli associati a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, durano in carica anni quattro (4), fatta eccezione per i Direttori Sportivi, la cui carica ha durata annuale, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che abbiano condanne per delitto doloso;
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una federazione sportiva.

Tutte le suddette cariche sociali e le prestazioni dei dirigenti sono onorifiche e gratuite.

Art. 9° - Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione, vigila sul suo regolare andamento e provvede a tutto ciò che può interessarla. Decide per le riparazione dei beni sociali e classifica le imbarcazioni e i materiali, nomina, sospende e destituisce gli impiegati della Società, compila e presenta all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni, i bilanci, i programmi sportivi e le proposte di acquisto di nuovo materiale e spese straordinarie di importo rilevante.

Il Consiglio Direttivo adotta, altresì, con immediata efficacia, tutti i provvedimenti straordinari urgenti, anche relativi alle eventuali modifiche ai regolamenti interni, da sottoporre quanto prima alla ratifica e alla approvazione dell'Assemblea.

Art. 10° - Il Presidente rappresenta la Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e a lui spetta la firma sociale. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio, firma le deliberazioni, i bilanci e vista, di regola, la corrispondenza.

Art. 11° - I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente, ne assumono, disgiuntamente, ogni attribuzione e adempiono ogni funzione a lui deferita dal presente Statuto in caso di sua assenza o impedimento derivante da qualsiasi causa. La firma di ciascuno dei detti Vice Presidenti costituirà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 12° - Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, tiene il libro dei Soci e comunica loro le deliberazioni del Consiglio e trasmette gli inviti delle adunanze di Consiglio e per le Assemblee generali. In sua assenza ne assume le funzioni un Consigliere designato dal Consiglio. Può richiedere al Consiglio la nomina di un Vice Segretario per coadiuvarlo, che può essere scelto anche al di fuori dei Consiglieri; in tal caso, però, questi non potrà partecipare alle adunanze del Consiglio.

Art. 13° - Il Tesoriere è responsabile della tenuta di cassa, compila i bilanci, riscuote le entrate sociali ed effettua i pagamenti in base ai mandati firmati dal Presidente. Per la riscossione delle quote potrà valersi dell'opera di un esattore di fiducia sua e del Consiglio; a questi potrà essere richiesta adeguata cauzione e la sua retribuzione verrà stabilita dal Consiglio. Alla fine di ogni mese solleciterà i Soci che per qualunque titolo non fossero in pari con la Cassa e produrrà la nota dei Soci morosi al Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 14° - I Direttori Sportivi verranno nominati ognuno in ragione delle specialità sportive la cui attività necessiti di un apposito coordinatore. Ognuno di essi redige tutti i programmi per le gare e altre manifestazioni sociali del proprio settore, fissa le modalità per la preparazione e lo svolgimento dei programmi stessi, riferisce al Consiglio Direttivo circa l'andamento dell'attività del proprio settore. Per quanto riflette gli equipaggi, il loro allenamento e la partecipazione di questi alle Regate si atterrà alle disposizioni impartite dal Consiglio. Potrà chiamare a coadiuvarlo altri Soci di sua fiducia i quali, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, resteranno sempre alla sua diretta dipendenza.

In relazione agli sport nei quali l'associazione svolge la propria attività, potranno essere costituite apposite sezioni interne, al coordinamento delle quali dovrà essere preposto dal Consiglio Direttivo un socio.

Ogni sezione potrà essere dotata di un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 15° - Le adunanze del Consiglio non sono valide se non intervenga la maggioranza dei Componenti il medesimo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, la decisione spetterà al Presidente.

VI) Dei colori sociali

Art. 16° - I colori sociali sono: il rosso chiaro e l'azzurro e sono rappresentati dal guidone della società a forma di lungo triangolo isoscele rosso, con striscia azzurra longitudinale.

Art. 17° - Gli equipaggiamenti e gli indumenti sportivi sono rosso chiari con fascia azzurra sul petto, come il guidone. Qualora siano realizzate in diverso colore, dovranno riportare sul petto il guidone dell'Associazione

VII) Controversie

Art. 18° - In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l'Associazione sarà competente un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comune accordo tra le parti stesse. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

VIII) Delle attività sportive

Art. 19° - Agli atleti che svolgono attività agonistica, come a tutti i soci che praticano gli sport sociali, si richiede la massima disciplina sia nei rapporti con i capi equipaggio che verso le Autorità Sociali; essi devono tener presente che per il raggiungimento dello scopo comune è necessaria ogni dedizione ed è, quindi, loro dovere di concorrere in ogni modo col massimo impegno a mantenere il buon nome della Associazione.

Art. 20° - Ogni Direttore Sportivo è tenuto a prendere in considerazione anche quegli equipaggi che si formassero spontaneamente fra elementi non chiamati a far parte degli equipaggi ufficiali.

Qualora, per le prove cui saranno sottoposti, i suddetti equipaggi risultassero idonei, essi potranno rappresentare l'Associazione in competizioni di minore importanza e senz'altro sostituiranno gli equipaggi ufficiali che alla prova risultassero loro inferiori.

Art. 21° - I Soci, che abbiano accettato o domandato di far parte di un equipaggio, dovranno assumere le debite responsabilità morali e materiali, sia nei riguardi della Associazione che in quelli della speciale materia loro affidata.

Art. 22° - Ogni Direttore Sportivo, nel proprio settore, sovrintende alla preparazione degli equipaggi, stabilisce concordemente con i medesimi il lavoro di allenamento, lo controlla e riferisce al Consiglio, in tempo utile, l'esito delle prove preventivamente concordate, dando il proprio giudizio. Qualora i risultati diano buon affidamento, il Consiglio delibera la partecipazione alle gare, nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno alle giurie, così come saranno richiesti dai regolamenti di gara.

Art 23° - Tutti i premi, ad eccezione delle medaglie singole e individuali, sono di proprietà dell'Associazione, custoditi e inventariati in un apposito registro.

IX) Del Patrimonio sociale e del Bilancio

Art. 24° - Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili che appartengano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi diritto, alla Associazione e dai residui attivi risultanti dal bilancio.

Art. 25° - Alla formazione di detto patrimonio viene provveduto con le entrate ordinarie della Associazione e con quanto alla stessa pervenga, sotto qualsiasi forma e titolo, con sottoscrizioni od oblazioni e con i proventi delle quote sociali annue.

Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione economico e finanziario;

sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea, accompagnato dalla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo.

I documenti di cui sopra dovranno essere redatti per iscritto. Il Bilancio dovrà, altresì: a) restare affisso nella sede sociale nei trenta giorni che precedono quello in cui sarà convocata l'Assemblea degli associati per la sua approvazione; b) essere riportato su eventuali pubblicazioni periodiche od uniche che l'Associazione dovesse effettuare prima della sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea. Si osserveranno, al riguardo, tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o dalle Federazioni nazionali a cui l'Associazione è affiliata. Il Bilancio consuntivo con la relazione finanziaria devono obbligatoriamente essere predisposti dal Consiglio Direttivo ed, altresì, devono obbligatoriamente essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, che va dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Una volta approvato, il Bilancio dovrà: a) restare affisso alla sede sociale nei trenta giorni successivi all'Assemblea che lo ha approvato; b) essere riportato su eventuali pubblicazioni periodiche od uniche che l'Associazione dovesse effettuare dopo l'approvazione dell'Assemblea. Si osserveranno a riguardo tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o dalle Federazioni nazionali a cui l'Associazione è affiliata.

X) Assemblea e Votazioni

Art. 26 – L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e può adottare qualsiasi delibera, che dovrà essere portata a esecuzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto, applicandosi il disposto dell'art. 2.532 secondo comma del Codice Civile.

È ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due consoci.

L'Assemblea generale si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta all'anno entro il mese di marzo, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, per la discussione e l'approvazione della attività sociale, secondo i punti previsti all'ordine del giorno. Essa procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo scaduti dalla loro carica e dà le direttive per l'attività futura.

L'Assemblea Generale ha competenza, inoltre, per l'approvazione e modifica dello Statuto e dei regolamenti interni, a riguardo di quest'ultimi, eventualmente, anche in sede di ratifica di quanto già deliberato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo. Essa può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata su domanda scritta di almeno la metà dei soci entro quindici giorni dal momento in cui tale richiesta pervenga alla sede sociale.

Prima di poter deliberare qualsiasi modifica allo Statuto sociale, l'Assemblea dovrà acquisire la previa esplicita approvazione in merito alla proposta di modifica da parte della F.I.V., della F.I.C., della F.I.C.K. e delle altre Federazioni Sportive alle quali l'Associazione aderisce, alle quali la proposta di modifica dovrà preventivamente essere sottoposta.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci, per posta ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.

Detto avviso dovrà contenere l'anno, il mese, il giorno e l'ora della data di convocazione ed, eventualmente, della seconda convocazione, che dovrà essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, nonché l'ordine del giorno proposto all'esame dell'Assemblea.

Tale avviso dovrà, inoltre, rimanere affisso nella sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea ed essere riportato su eventuali pubblicazioni, straordinarie o periodiche, edite dalla Associazione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'Assemblea.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti, inviterà l'Assemblea a nominare il suo Presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell'Assemblea designa, a sua volta, tra i presenti, il Segretario che redigerà il processo verbale e due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stesce validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, il numero dei soci presenti e il numero dei voti validi.

Tranne che nei casi specificamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. Copia del verbale delle delibere assembleari dovrà rimanere affisso nella sede sociale per i trenta giorni successivi all'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà la convocazione di una apposita Assemblea Generale, la quale potrà deliberarlo solo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti. Per tale delibera non saranno consentite deleghe di voto.

XI) Delle relazioni con altre Associazioni

Art. 27° - La Società Canottieri Orbetello, di volta in volta che la convenienza lo richieda, potrà affiancare temporaneamente altre Associazioni Sportive, senza però mai perdere la propria fisionomia e autonomia, essendo unico scopo, già sancito dallo Statuto, incrementare e praticare le attività sportive previste nel proprio Statuto. Resta, anzi, stabilito che la fusione con le altre Associazioni non è ammissibile e non è attuabile nemmeno se deliberata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea generale.

XII) Rinvio

Art. 28° - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia, le norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Sportive alle quali l'Associazione aderisce.

Registrato a Orbetello il 29 giugno 1998 n. 1419 serie 3